

VERBALE DI ACCORDO COLLETTIVO TERRITORIALE

Il giorno 5 Aprile 2023 si è svolta la riunione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nel settore dell'Edilizia della Provincia di Ferrara.

Alla riunione erano presenti le segg. Associazioni e Organizzazioni:

Tra

ANCE EMILIA Area Centro

CNA COSTRUZIONI di Ferrara

Confartigianato di Ferrara

Legacoop Estense sede di Ferrara

Confcooperative della Provincia di Ferrara

AGCI Emilia Romagna

e

FENEAL-UIL di Ferrara

FILCA-CISL di Ferrara

FILLEA-CGIL di Ferrara,

di seguito collettivamente definite "Le Parti Sociali" e/o "Le Parti".

PREMESSO CHE

1. Le Parti ritengono l'incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione un obiettivo da perseguire sia per la crescita della competitività e lo sviluppo delle imprese sia per favorire il potere d'acquisto dei lavoratori che hanno la possibilità di beneficiare, per gli elementi retributivi ad essi collegati, condizioni fiscali di vantaggio.
2. Le Parti ritengono opportuno, anche per favorire il criterio della parità di trattamento economico fra tutti i dipendenti del settore edile, addivenire alla definizione di un Elemento Variabile della Retribuzione unitario, valevole per tutti i dipendenti a cui si applica il contratto integrativo unitario del settore edile della Provincia di Ferrara.

Tutto quanto sopra premesso, si conviene quanto segue

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni.

- a) "Elemento Variabile della Retribuzione" (di seguito anche "E.V.R."): l'istituto retributivo territoriale di importo variabile, collegato ad indicatori territoriali e aziendali relativi all'andamento positivo di fattori di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, introdotto e disciplinato dal presente accordo.
- b) "Cassa Edile": la Cassa Edile della Provincia di Ferrara, espressione dei contratti collettivi territoriali sottoscritti dalle parti in attuazione dei CCNL di settore.
- c) "Importo territoriale dell'E.V.R.": l'importo risultante dalla verifica annuale degli indicatori afferenti all'andamento congiunturale del settore sul territorio della provincia di Ferrara.

Articolo 2

Importo territoriale dell'Elemento Variabile della Retribuzione e verifica dell'andamento del settore

Le Parti, ai fini della determinazione dell'Importo territoriale dell'E.V.R., procederanno alla verifica congiunta dell'andamento congiunturale del settore della provincia di Ferrara, avvalendosi dei seguenti indicatori registrati in Cassa Edile

Indicatore
a) Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile
b) Monte salari denunciato in Cassa Edile
c) Ore complessivamente denunciate in Cassa Edile
d) Numero imprese iscritte in Cassa Edile aventi sede legale nella provincia di Ferrara

Le verifiche relative all'eventuale erogazione nel corso dell'anno 2023 si svolgeranno contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo. Le verifiche relative all'eventuale erogazione degli anni 2024 e 2025 si svolgeranno entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Le Parti convengono di attribuire a ciascun indicatore un peso pari al 25% del totale.

Entro l'ultimo giorno del mese di febbraio 2024, le Parti confermeranno o sostituiranno l'indicatore di cui alla lett. d) e potranno altresì valutare di modificare il peso ponderale dei singoli indicatori. Tali modifiche avranno effetto sull'eventuale erogazione prevista per l'anno 2025.

Gli indicatori, in fase di verifica, verranno esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio, nell'ambito di un quadriennio complessivo. Pertanto, in sede di verifica per l'eventuale erogazione dell'anno 2023, le Parti raffronteranno la media degli indicatori territoriali registrati nel triennio edile 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 con la media dei medesimi indicatori rilevati nel triennio edile 2018/2019, 2019/2020, e 2020/2021. In sede di verifica per l'eventuale erogazione dell'anno 2024, le Parti raffronteranno la media degli indicatori territoriali registrati nel triennio edile 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con la media dei medesimi indicatori rilevati nel triennio edile 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. In sede di verifica per l'eventuale erogazione dell'anno 2025, le Parti raffronteranno la media degli indicatori territoriali registrati nel triennio edile 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 con la media dei medesimi indicatori rilevati nel triennio edile 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

Le Parti determineranno l'Importo territoriale, mensile ed orario, dell'E.V.R. per ogni livello retributivo nella misura corrispondente alla somma dei pesi percentuali degli indicatori positivi applicata ai seguenti importi:

Liv.	E.V.R. 2023 Impiegati (Valori mensili)	E.V.R. 2023 operai (Valori orari)
8	83,32	-
7	65,23	-
6	58,71	-
5	48,92	0,28
4	45,66	0,26
3	42,4	0,25
2	38,16	0,22
1	32,61	0,19



Liv.	E.V.R. 2024 e 2025 Impiegati (Valori mensili)	E.V.R. 2024 e 2025 operai (Valori orari)
8	91,32	-
7	71,63	-
6	64,47	-
5	53,72	0,31
4	50,14	0,29
3	46,56	0,27
2	41,9	0,24
1	35,81	0,21

Articolo 3

Verifiche aziendali e determinazione della misura dell'Elemento Variabile della Retribuzione

Le aziende che ritengano di aver subito un andamento più negativo rispetto a quello risultante dalle verifiche territoriali, potranno procedere ad una ulteriore verifica interna, sulla base dei seguenti indicatori aziendali:

Indicatore
a) Ore complessivamente denunciate in Cassa Edile (per le imprese con dipendenti operai)
b) Volume d'affari Iva, così come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa, presentate all'amministrazione finanziaria alle scadenze di legge
c) Ore lavorate così come registrate sul Libro Unico del Lavoro (per le imprese senza dipendenti operai nell'anno precedente a quello di erogazione)

L'indicatore di cui alla lett. a) dovrà essere utilizzato da tutte le imprese aventi, come dipendenti, lavoratori operai nell'anno edile precedente a quello di erogazione. L'indicatore di cui alla lett. c) dovrà essere utilizzato esclusivamente dalle imprese non rientranti nelle condizioni di cui al precedente periodo.

Gli indicatori, in fase di verifica, verranno esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio, nell'ambito di un quadriennio complessivo.

1. Per l'anno di eventuale erogazione 2023, verranno confrontati i valori medi relativi:

- a. Per l'indicatore di cui alla lett. a): alla media registrata nel triennio edile 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 con la media registrata nel triennio edile 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;
- b. Per l'indicatore di cui alla lett. b): al valore medio risultante dalle denunce IVA presentate nel triennio civile 2020-2022, col valore medio risultante dalle denunce presentate nel triennio civile 2019-2021;

- c. Per l'indicatore di cui alla lett. c): al valore medio risultante nel triennio civile 2020-2022, col valore medio risultante nel triennio civile 2019-2021.
 2. Per l'anno di eventuale erogazione 2024, verranno confrontati i valori medi relativi:
 - a. Per l'indicatore di cui alla lett. a): alla media registrata nel triennio edile 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 con la media registrata nel triennio edile 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
 - b. Per l'indicatore di cui alla lett. b): al valore medio risultante dalle denunce IVA presentate nel triennio civile 2021-2023, col valore medio risultante dalle denunce presentate nel triennio civile 2020-2022;
 - c. Per l'indicatore di cui alla lett. c): al valore medio risultante nel triennio civile 2021-2023, col valore medio risultante nel triennio civile 2020-2022.
 3. Per l'anno di eventuale erogazione 2025, verranno confrontati i valori medi relativi:
 - a. Per l'indicatore di cui alla lett. a): alla media registrata nel triennio edile 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 con la media registrata nel triennio edile 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
 - b. Per l'indicatore di cui alla lett. b): al valore medio risultante dalle denunce IVA presentate nel triennio civile 2022-2024, col valore medio risultante dalle denunce presentate nel triennio civile 2021-2023;
 - c. Per l'indicatore di cui alla lett. c): al valore medio risultante nel triennio civile 2022-2024, col valore medio risultante nel triennio civile 2021-2023.

Si precisa che per l'indicatore di cui alla lett. a) il riferimento temporale è basato sugli anni edili (1 ottobre – 30 settembre dell'anno successivo), mentre per gli indicatori di cui alle lettere b) e c) occorre far riferimento agli anni civili (1 gennaio – 31 dicembre).

Nel caso entrambi gli indicatori siano positivi, il datore di lavoro provvederà al pagamento dell'E.V.R. nella misura equivalente all'importo massimo risultante dalle verifiche dell'andamento congiunturale del settore di cui all'articolo 2.

Qualora solo un indicatore risulti positivo, il datore di lavoro provvederà al pagamento dell'E.V.R. nella misura equivalente al 50% dell'importo territoriale dell'E.V.R. risultante dalle verifiche dell'andamento congiunturale del settore di cui all'articolo 2.


Qualora nessun indicatore risulti positivo, il datore di lavoro non sarà tenuto al pagamento dell'E.V.R.

In tutti i casi in cui il datore di lavoro, per effetto di verifiche aziendali negative o solo parzialmente positive, ritenga di non dover pagare dell'E.V.R., oppure di doverlo pagare in misura ridotta, è tenuto a inviare, entro il 31 maggio 2023 per la verifica relativa all'erogazione dell'E.V.R. del medesimo anno, nonché entro il 31 marzo per le verifiche relative alle erogazioni dell'E.V.R. 2024 e 2025, apposita comunicazione alle RSA/RSU se presenti, nonché alle OO.SS. firmatarie e alla Cassa Edile.

La comunicazione deve contenere le risultanze della verifica aziendale da cui deriva la mancata o ridotta corresponsione dell'E.V.R.

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'E.V.R. potranno richiedere un confronto con l'impresa che potrà avvalersi dell'assistenza dell'associazione datoriale firmataria a cui aderisce o conferisce mandato.

In assenza di comunicazione entro i termini sopra indicati, il datore di lavoro provvederà comunque al pagamento dell'E.V.R. nella misura equivalente all'importo massimo risultante dalle verifiche dell'andamento congiunturale del settore di cui all'articolo 2.



Per i lavoratori somministrati, l'erogazione dell'E.V.R. e la misura dello stesso saranno determinati dall'andamento delle eventuali verifiche aziendali dell'utilizzatore.

Articolo 4

Erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione

L'E.V.R., se dovuto in base alle verifiche territoriali e aziendali, sarà erogato per i mesi di effettivo lavoro, da aprile a dicembre compresi, ai lavoratori in forza nei medesimi mesi. Per le erogazioni di E.V.R. relative all'anno 2023, le quote di competenza dei mesi di aprile e maggio, se dovute, saranno corrisposte unitamente alle retribuzioni relative ai periodi di paga di giugno e luglio, unitamente alle quote di competenza di E.V.R. dei medesimi mesi.

Per gli impiegati, l'E.V.R. sarà erogato su base mensile nei mesi di cui al primo comma, e le frazioni di mese superiore a 15 giorni di calendario saranno considerate come mese intero.

Per gli operai, l'E.V.R. sarà erogato su base oraria per tutte le ore ordinarie lavorate nei mesi di cui al primo comma, fino ad un massimo di 173.

Le eventuali giornate di ferie retribuite e permessi retribuiti nel corso dei mesi di erogazione non avranno effetti sul calcolo dell'E.V.R., e saranno, a tal fine, considerati equivalenti alle giornate di lavoro.

Nel caso di orario di lavoro a tempo parziale, l'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione territoriale sarà determinato in proporzione all'orario di lavoro.

Il computo dell'E.V.R. sarà escluso da ogni istituto retributivo indiretto o differito, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, nonché da percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura del medesimo.

Articolo 5


Disposizioni finali

La corretta applicazione del presente accordo da parte delle imprese costituisce condizione per accedere alle agevolazioni contributive e alle eventuali aliquote contributive ridotte previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali, ciò ai fini dei versamenti cassa edile.

A tal fine, le imprese dovranno dichiarare alla Cassa Edile, in concomitanza alle normali denunce relative ai mesi da aprile a dicembre, l'avvenuto pagamento degli importi dell'E.V.R. erogato sia ai dipendenti operai, sia ai dipendenti impiegati. Gli importi dell'E.V.R. non costituiscono imponibile contributivo cassa edile. L'impresa su richiesta della cassa edile dovrà dare estratto del LUL (Libro Unico del Lavoro) relativo ai periodi di paga in cui è avvenuta l'erogazione dell'EVR. La Cassa Edile verificherà, alla luce delle comunicazioni di cui all'articolo 3 e degli esiti della eventuale verifica congiunta effettuata ai sensi del medesimo articolo, nonché della denuncia contributiva del presente comma, la corretta applicazione del presente accordo.

In caso di palese irregolarità, la cassa edile invierà comunicazione all'impresa per richiedere la regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. In caso di mancata regolarizzazione, di cui l'impresa dovrà dare dimostrazione, la cassa edile provvederà a non applicare, o revocare se già applicate, le agevolazioni contributive disposte dal contratto integrativo e dagli eventuali accordi territoriali relative all'intero anno edile. La mancata regolarizzazione comporterà la decadenza dai medesimi benefici anche per gli anni edili successivi. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni nazionali relative al rilascio del DURC.

La presente regolamentazione vale per i dipendenti operai ed impiegati a cui si applicano i contratti integrativi sottoscritti per la provincia di Ferrara dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.



In relazione al primo anno di attività nel territorio della Provincia di Ferrara, fermo restando quanto previsto all'articolo 4 comma 1, le imprese di nuova costituzione, nonché quelle provenienti da altre province limitatamente ai lavoratori assunti in loco per i quali si applica il contratto integrativo di Ferrara, erogheranno l'E.V.R. sulla base dell'importo massimo risultante dalla verifica territoriale dell'andamento congiunturale del settore.


Il presente accordo collettivo territoriale troverà applicazione a partire dal 2023 e scadrà il 31/12/2025.

Il presente accordo territoriale produrrà i suoi effetti indipendentemente dal rinnovo degli integrativi di cui al capoverso precedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ferrara, 5 Aprile 2023

ANCE EMILIA Area Centro  

CNA COSTRUZIONI di Ferrara 

Confartigianato di Ferrara 

Legacoop Estense sede di Ferrara 

Confcooperative della Provincia di Ferrara 

AGCI Emilia Romagna 

FENEAL-UIL di Ferrara 

FILCA-CISL di Ferrara 

FILLEA-CGIL di Ferrara 